



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed in particolare l'art. 2 comma 240;

**VISTO** il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 art. 17 comma 1 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (G.U. n. 302 del 29/12/2017);

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020* (G.U. n. 303 del 30.12.2017);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** in particolare l'art. 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

**VISTO** in particolare l'art. 7, comma 2, che prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Provincia Autonoma interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** inoltre l'art. 7, comma 9-bis, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7 medesimo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

**VISTO** in particolare l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” in attuazione del sopra menzionato comma 11;

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

**VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica “Ambiente”, individuando, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse;

**VISTA** la successiva delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano operativo “Ambiente”, FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” in capo alle competenze della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 26 maggio 2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle disposizioni finanziarie;

**VISTA** la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla delibera n. 25 del 2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del predetto sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” del Piano operativo “Ambiente”, FSC 2014-2020 è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata

"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera", che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione finanziaria, in "Regioni del Centro-Nord" e "Regioni del Mezzogiorno";

**CONSIDERATO** che la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione, istituita con il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, ha svolto l'attività istruttoria di competenza ed è ora cessata alla sua naturale scadenza;

**CONSIDERATO** che in riferimento al "Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera - Centro Nord", che ricomprende anche la Provincia Autonoma di Bolzano, si sono svolti con le Regioni e Province Autonome interessate e la cessata Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistruttoria, al fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle Regioni e Province Autonome;

**TENUTO CONTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque con nota prot. n. 21767/STA del 12/10/2017 ha comunicato alla Provincia Autonoma di Bolzano che risultano posti a finanziamento n. 2 interventi per un importo pari ad euro 1.647.720,37;

**CONSIDERATO** che i citati interventi, del costo complessivo di euro 3.551.243,39, si avvalgono di un cofinanziamento provinciale pari a euro 1.903.523,02;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota si è avviata un'interlocuzione con la Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di condividere la *governance* e le modalità operative per l'attuazione degli interventi programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l'attuazione dei citati interventi l'Accordo di Programma tra MATTM e Provincia Autonoma di Bolzano finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che le procedure per il trasferimento di tali risorse, pari ad € 1.647.720,37, sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle citate delibere CIPE n. 25/2016, n. 55/2016 e n. 26/2018, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;

**VISTA** la delibera CIPE n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, pubblicata sulla G.U. S.G. n. 153 del 4/7/2015, che assegna al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 100 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

**VISTO** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante "Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221" che all'art. 6 prevede che i finanziamenti relativi al Fondo progettazione siano trasferiti alla contabilità speciale del Presidente della Regione in veste di commissario di governo con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige” ed in particolare l’articolo 8, punti 13) e 17) e l’articolo 9, punto 9);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione speciale Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”, e in particolare gli articoli 5 e 8 nonché gli articoli da 33 a 39;

**PRESO ATTO** della sentenza della Corte costituzionale 23 marzo – 1° aprile 2011, n. 109, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo del decreto-legge 20 dicembre 2009, n. 195, che ha dichiarato l’illegittimità della possibilità di nominare commissari straordinari sul territorio delle province autonome in relazione alle competenze attribuite in materia di difesa del suolo dal rischio idrogeologico, con riferimento agli articoli 1, 5 quarto comma, 33, 34 e 35 del citato d.P.R. n. 381/1974;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell’Ambiente ritiene opportuno ricondurre ad un unico alveo le risorse statali finalizzate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico relative sia alle opere sia alle progettazioni;

**VISTO** il Decreto Direttoriale STA 499 del 22 novembre 2017 con il quale è stato approvato l’elenco degli interventi da progettare con suddetto Fondo, registrato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale Bilancio Ambiente con il numero 538 in data 18/12/2017;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo – 1° aprile 2011, n. 109, è illegittimo provvedere alla nomina di commissari delegati per il territorio della regione autonoma Trentino Alto Adige e conseguentemente è impossibile procedere all’apertura di contabilità speciale legata all’attività commissariale, e che, quindi, il trasferimento dei finanziamenti degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, compresi quelli destinati alla progettazione, non può che avvenire per le vie ordinarie;

**PRESO ATTO** che le risorse di cui al citato articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono già state impegnate con Decreto Direttoriale STA n. 499/2017 e trasferite alla Provincia Autonoma di Bolzano con Decreto Direttoriale STA n. 315 del 5 giugno 2018;

**VISTO** l’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 maggio 2018 dal quale si evince l’individuazione specifica degli interventi da attuare, nonché la quantificazione definitiva delle risorse finanziarie in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 10 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015, Reg. n. 1, Fog. 3570, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci, a decorrere dal 10 dicembre 2015, l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del DPCM n. 142/2014;

**VISTO** il D.M. n. 266 dell’8 agosto 2018 concernente l’ *“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2019 e il triennio 2019-2021”*;

**VISTO** l’art. 34 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante norme in materia di impegni e ordinazione delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio;

**VISTA** la Circolare n. 23 prot. n. 78074 del 7 ottobre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale vengono fornite indicazioni di carattere tecnico-operativo per l’attuazione degli impegni e ordinazioni delle spese di cui al suindicato art. 34;

**VISTO** l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

È approvato l'unito Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Provincia Autonoma di Bolzano a valle delle motivazioni specificatamente descritte nelle premesse dell'Atto integrativo stesso.

### **Art.2**

Le risorse di cui al citato articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono già state impegnate con Decreto Direttoriale STA n. 499/2017 e trasferite alla Provincia Autonoma di Bolzano con Decreto Direttoriale STA n. 315 del 5 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per i controlli ed i riscontri di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.ssa Gaia Checcucci**

*(F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.)*



CHECCUCCI GAIA  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE/97047140583  
DIRETTORE  
GENERALE  
04.10.2018  
08:52:41 CEST



AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN  
SÜDTIROL

***Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***

***e***

***Provincia Autonoma di Bolzano***

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI  
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

## PREMESSE

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha istituito la nuova Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTO** in particolare l’art. 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- VISTO** in particolare l’art. 7, comma 2, che prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Provincia Autonoma interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** inoltre l’art. 7, comma 9-bis, che prevede che le disposizioni di cui all’articolo 7 medesimo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.P.C.M. del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- VISTO** in particolare l’art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” in attuazione del sopra menzionato comma 11;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** in particolare l’art. 17 che attribuisce al commissario di governo poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- VISTO** l’art. 1, comma 703, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) recante le disposizione per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all’area tematica “Ambiente”, individuando, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse;
- VISTA** la successiva delibera CIPE n.55 del primo dicembre 2016 di approvazione del Piano operativo “Ambiente”, FSC 2014-2020 nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” in capo alle competenze della Direzione genarle per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTA** la Circolare n. 1 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 26 maggio 2017, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016, in particolare, relative alla *governance*, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle risorse e alle disposizioni finanziarie;
- CONSIDERATO** che nell’ambito del predetto sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” è prevista la Linea di azione 1.1.1 denominata “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, che a sua volta si articola, in merito alla ripartizione finanziaria, in “Regioni del Centro-Nord” e “Regioni del Mezzogiorno”.
- CONSIDERATO** che in riferimento al “Piano di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera - Centro Nord”, che ricomprende anche la Provincia Autonoma di Bolzano, si sono svolti con le Regioni e Province Autonome interessate e la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico degli incontri di confronto tecnico e di approfondimento preistrutturato, al fine di condividere gli elenchi definitivi degli interventi, coerenti con le graduatorie alle varie date presenti in ReNDiS, nonché in relazione a specifiche necessità successivamente manifestate dalle Regioni e Province Autonome;
- CONSIDERATO** che gli elenchi definitivi sono stati sottoposti alle fasi istruttorie delineate dal DPCM del 28 maggio 2015 relativo alla “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, ed ovvero al parere preventivo di ammissibilità delle competenti Autorità di bacino distrettuali, alle successive procedure di accertamento documentale e appaltistico (tra l’altro, volte a verificare una cantierabilità non superiore ai 12 mesi), condotte rispettivamente dal Ministero e dalla Struttura di Missione, nonché all'accertamento relativo alle opere accessorie condotto da ISPRA;
- CONSIDERATO** che, in alcuni casi, gli accertamenti istruttori sono risultati positivi con

prescrizioni, ed in tali casi si prevede sia data in seguito ottemperanza a cura del relativo soggetto attuatore;

**CONSIDERATO** che gli accertamenti condotti da ISPRA sulle opere accessorie hanno evidenziato, in alcuni casi, delle criticità a cui si prevede sia data soluzione dal soggetto attuatore nelle fasi propedeutiche all'appalto;

**CONSIDERATO** che laddove, in sede di appalto, l'importo delle opere accessorie superi il 10%, ai sensi del punto 4.1.1 del citato DPCM del 28 maggio 2015, il costo eccedente tale 10% non potrà essere posto a carico del finanziamento statale;

**CONSIDERATO** che, in esito alle fasi istruttorie, la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 21767/STA del 12/10/2017 ha comunicato alla Provincia Autonoma di Bolzano che risultano posti a finanziamento n. 2 interventi per un importo pari ad euro 1.647.720,37;

**CONSIDERATO** che i citati interventi, del costo complessivo di euro 3.551.243,39, si avvalgono di un cofinanziamento provinciale pari a euro 1.903.523,02;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota si è avviata un'interlocuzione con la Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di condividere la *governance* e le modalità operative per l'attuazione degli interventi programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, individuando per l'attuazione dei citati interventi il presente Accordo di Programma tra MATTM e Provincia Autonoma di Bolzano finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che le procedure per il trasferimento di tali risorse, pari ad € 1.647.720,37, sono disciplinate da quanto al riguardo riportato nelle citate delibere CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016, nonché nella circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" ed in particolare l'articolo 8, punti 13) e 17) e l'articolo 9, punto 9);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione speciale Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", e in particolare gli articoli 5 e 8 nonché gli articoli da 33 a 39;

**PRESO ATTO** della sentenza della Corte costituzionale 23 marzo – 1° aprile 2011, n. 109, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo del decreto-legge 20 dicembre 2009, n. 195, che ha dichiarato l'illegittimità della possibilità di nominare commissari straordinari sul territorio delle province autonome in relazione alle competenze attribuite in materia di difesa del suolo dal rischio idrogeologico, con riferimento agli articoli 1, 5 quarto comma, 33, 34 e 35 del citato d.P.R. n. 381/1974;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante "Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221" che all'art. 6 prevede che i finanziamenti relativi al Fondo progettazione siano trasferiti alla contabilità speciale del Presidente della Regione in veste di commissario di governo con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo – 1° aprile 2011, n. 109, è illegittimo provvedere alla nomina di commissari delegati per il territorio della regione autonoma Trentino Alto Adige e conseguentemente è impossibile procedere all'apertura di contabilità speciale legata all'attività commissariale, e che, quindi, il trasferimento dei

finanziamenti degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, compresi quelli destinati alla progettazione, non può che avvenire per le vie ordinarie;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di intesa con la provincia Autonoma di Bolzano ritiene di attivare un processo di pianificazione strategica con l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari già inseriti nella piattaforma ReNDiS-web e in particolare quelli relativi al Piano operativo "Ambiente", di cui alla delibera CIPE n. 55 del primo dicembre 2016;

**RITENUTO** che in ragione della complessità degli interventi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di dare un rapido avvio e assicurare l'attivazione degli interventi prioritari e urgenti, intende garantire il coordinamento efficace tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per un'azione tempestiva e pienamente rispondente alle finalità di difesa del suolo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**Tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito denominate *Parti*)**

**si conviene e si stipula il presente**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### **Articolo 2**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente Accordo è finalizzato al finanziamento e all'attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Rientrano tra i finanziamenti di cui al comma 1 anche quelli relativi alla sola progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

### **Articolo 3**

*(Programma degli interventi)*

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano sono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. Nell'Allegato 2 al presente accordo sono riportati gli interventi di cui è finanziata la progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016. Per ciascun intervento sono indicati l'importo finanziato e i relativi livelli di progettazione.
3. Gli interventi da attuare col presente Accordo di programma sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di valanga,

sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 4**

##### *(Copertura finanziaria)*

1. La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 è assicurata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 1.647.720,37, come riportato nella seguente Tabella n. 1 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Piano Operativo "Ambiente", in particolare, del sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" approvato con delibera CIPE n. 55/2016.
2. La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all'art. 3, comma 2 è pari a complessivi euro 585.450,00, come riportato nella seguente Tabella n.1. Per le modalità di funzionamento del fondo è fatto riferimento al D.P.C.M. 14 luglio 2016. In particolare, come specificato dall'art. 8 del citato D.P.C.M., al momento del finanziamento dell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, le relative somme trasferite per la progettazione saranno recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mette a disposizione le risorse di sua competenza con le modalità previste dal fondo di provenienza e nei tempi in cui le stesse sono rese disponibili nel proprio bilancio. In particolare, il trasferimento delle risorse relative al fondo FSC 2014-2020, delibera CIPE n. 25/2016, avverrà in conformità con quanto previsto da detta delibera, dalla Circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, nonché sulla base delle disposizioni e delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo "Ambiente".
4. Le risorse economiche di fonte statale sono trasferite, con vicolo di destinazione, al bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per le finalità del presente accordo con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Bolzano della Banca d'Italia.

**Tabella 1 Copertura finanziaria**

MATTM	FSC 2014-2020. Delibera CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016. Piano Operativo "Ambiente"	1.647.720,37 euro
MATTM	Art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32	585.450,00 euro
Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi provinciali	1.903.523.02 euro
<b>Totale</b>		<b>4.136.693,39 euro</b>

#### **Articolo 5**

##### *(Integrazioni all'Accordo di programma)*

1. Le parti, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare alla mitigazione del rischio idrogeologico, possono impiegarle tramite il presente Accordo di programma, previa sottoscrizione di atti integrativi dello stesso.

## **Articolo 6**

*(Modalità di attuazione - Soggetto attuatore)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di programma come eventualmente modificato da successivi atti integrativi, è competente la Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede nel rispetto del proprio ordinamento, in applicazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 9-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo possono essere individuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano specifici soggetti attuatori. Con apposito provvedimento la Giunta Provinciale definisce le modalità di coordinamento con gli specifici soggetti attuatori nel rispetto del proprio ordinamento.
3. Al soggetto attuatore non è riconosciuto compenso alcuno.
4. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e nella manualistica allegata allo stesso.
5. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

## **Articolo 7**

*(Soggetti responsabili)*

1. I soggetti responsabili dell'Accordo di programma sono individuati nella figura del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nella figura del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo di programma provvedono di concerto a promuovere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi delle Parti.

## **Articolo 8**

*(Attività di coordinamento)*

1. Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica sono svolte dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **Articolo 9**

*(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)*

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"(di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato, che può avvalersi del supporto degli uffici della propria direzione generale. Il Comitato è inoltre composto da un delegato dalla Segreteria Generale della Provincia Autonoma di Bolzano e da un rappresentante dell'Autorità del distretto idrografico delle Alpi orientali.

3. Al Comitato spetta il compito di:
  - a) governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
  - b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 10 e con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, la ricognizione sull'attuazione degli interventi, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
  - c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei programmi delle attività svolte dal commissario di governo, che avverrà di norma in coincidenza con le scadenze di cui al punto precedente;
  - d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
  - e) indicare ai responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
  - f) autorizzare eventuali modifiche totali o parziali della localizzazione di interventi che per motivate e documentate esigenze sopravvenute siano state richieste dalla Provincia- autonoma di Bolzano;
  - g) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi a seguito di eventuali economie finali accertate sugli stessi, nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che di modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.
4. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

### **Articolo 10**

#### *(Monitoraggio degli interventi)*

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al presente Accordo, la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Segreteria Generale della Provincia Autonoma di Bolzano della Provincia autonoma di Bolzano, sovrintende al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA e mediante l'apposita sezione del sistema informativo ReNDiS-web.
3. Il soggetto responsabile della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 7, è tenuto a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.
4. Il soggetto responsabile adempie a quanto previsto dal precedente comma 3 entro 15 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS-web e le istruzioni da questo fornite ed in particolare:
  - verifica la corretta posizione geografica degli interventi e ne comunica l'eventuale variazione;
  - comunica la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
  - trasmette l'atto di approvazione del progetto dell'intervento posto a base di gara;

- comunica l'avvenuta aggiudicazione dei lavori e trasmette il relativo provvedimento e il conseguente quadro economico rimodulato;
- comunica inizio dei lavori e trasmette il relativo verbale;
- fornisce, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera;
- trasmette gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
- comunica l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmette il relativo certificato;
- trasmette il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione corredato dal relativo quadro economico, evidenziando le eventuali economie o maggiori costi dell'appalto;
- trasmette il quadro economico consuntivo prodotto dal RUP dopo la liquidazione di tutte le spese connesse all'attuazione dell'intervento, evidenziando le economie o i maggiori costi rispetto alla previsione di progetto;
- trasmette copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante in modalità telematica.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste in caso di aggiornamento del sistema.

5. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 9.
6. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

## **Articolo 11**

### *(Impegni delle Parti)*

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo di programma devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, attraverso il raccordo con la pianificazione di distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione devono inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
  - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo di programma;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo di programma;
  - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma, per la realizzazione degli interventi previsti;
  - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, eventuali elementi ostativi;
  - f) condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

## **Articolo 12**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo di programma, comprendente l'allegato 1 come parte integrante e sostanziale dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro

(firmato in modalità digitale)

---

Per la Provincia Autonoma di Bolzano

Il Presidente

(firmato in modalità digitale)

---

**ALLEGATO N. 1**

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO****INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - Piano operativo Ambiente  
Interventi per la tutela del territorio e delle acque**

Asse 1 - OS 1.1 - Settore rischio idrogeologico

Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

<b>n.</b>	<b>COD. ISPRA</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>
1	21IR052/G1	BZ	Caldaro sulla Strada del Vino	Pianizza di Sopra	Mitigazione del rischio da caduta massi sulla SS 42 e per l'abitato di Pianizza di Sopra	€ 2.759.986,26
2	21IR051/G1	BZ	Vadena	Laimburg	Progetto per la mitigazione del pericolo da caduta massi nell'area del centro di sperimentazione	€ 791.257,13
<b>TOTALE INTERVENTI n. 2</b>						<b>€ 3.551.243,39</b>

**ALLEGATO N. 2**

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO****Programmazione del Fondo per la progettazione degli interventi contro i dissesto idrogeologico  
ex art. 55 legge 28 dicembre 2015, n. 221  
PRIMO STRALCIO**

n.	COD. ISPRA	PROV.	COMUNE	LOCALITÀ	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO PIU' AVANZATO DELLA PROGETTAZIONE AFFIDATA art. 2 comma 3 DPCM 14 luglio 2016	IMPORTO TOTALE IN RENDIS	IMPORTO BASE CALCOLO FONDO PROGETTAZIONE	IMPORTO FINANZIATO PER LA PROGETTAZIONE
1	21IR035/G1	BZ	Bolzano	Bolzano	Sistemazione del Fiume Isarco - Bolzano	Fattibilità	€ 10.500.000,00	€ 10.500.000,00	€ 450.000,00
2	21IR056/G1	BZ	Bolzano	SS12 - galleria del Virgolo	Mitigazione del pericolo di caduta massi sulla SS12 a nord galleria del Virgolo	Fattibilità	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 135.450,00
<b>TOTALE INTERVENTI n. 2</b>								<b>€ 585.450,00</b>	